



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 108/2024/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario relatore
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

Visto l'articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

Visto l'articolo 20 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,

deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

vista la deliberazione n. 13/2024/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma di controllo di questa Sezione per l'anno 2024;

Vista la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* del **Comune di Carcoforo (VC)**, ai sensi del citato art. 4, comma 2, del D. Lgs n. 149/2011;

vista l'ordinanza n. 25 del 28 maggio 2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, autorizzando il collegamento da remoto dei magistrati partecipanti, mediante l'applicativo informatico in uso presso la Corte dei conti;

Udito il relatore, Referendario dott. Massimiliano Carnia,

PREMESSO

L'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 prevede che, per garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni presentino una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato o entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.

La relazione risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, chiamati a dare conto della gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative; essa si inserisce fra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico di cui all'art. 1 della l. 5 maggio 2009, n. 42, *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione*.

Tale documento costituisce, pertanto, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni e momento fondamentale di trasparenza nella fase di passaggio fra amministrazioni, da cui si prende atto della reale situazione dell'ente; infatti, la comunità locale, nell'esercitare il diritto-dovere di voto, deve essere resa edotta del suo stato finanziario. L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione è funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione politico-amministrativa e rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Alla luce di tali finalità, la relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze nella gestione degli enti controllati, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del codice civile, indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni poste in essere per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Al fine di agevolare la stesura, il comma 5 del medesimo art. 4 ha previsto l'adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati - d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013).

Per garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Oltre a ciò, per garantire gli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, è previsto che la relazione e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale degli enti entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo. Tutti gli adempimenti (redazione, certificazione, invio alla Corte e pubblicazione sul sito istituzionale), in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione sia redatta e pubblicata nei termini per consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 15/2015, l'esame delle relazioni di fine mandato "deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica".

Le Sezioni regionali sono tenute pertanto a verificare, in primo luogo, il rispetto formale, da parte degli Enti, degli adempimenti e della relativa tempistica imposti dal legislatore. La giurisprudenza contabile, sia a livello centrale (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione n. 28/2019/DELC), sia a livello locale (cfr. *ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 24/2018/VSG; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 86/2018/VSG e n. 85/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 58/2017/VSG;; Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 419/2014/VSG), ha inoltre precisato che la funzione di controllo affidata alla Corte dei conti deve estendersi anche all'accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi posti dagli organismi esterni di controllo, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali e il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

La stessa Sezione delle Autonomie, nella citata delibera n. 15/2015, ha confermato come un'apposita parte della relazione di fine mandato, secondo la previsione normativa di cui all'art. 4 co. 4 lett. b D.lgs n. 149/2011, debba essere dedicata "*all'indicazione degli eventuali rilievi mossi dalle Sezioni regionali di controllo nel corso del mandato*" richiamando al riguardo una pronuncia della Sezione regionale di controllo per la Lombardia (del. n. 430/2013/VSG) la quale rilevando "*che un ente, pur avendo osservato gli obblighi di stesura della relazione e di successivo invio alla Sezione regionale di controllo della relazione di fine mandato, aveva violato i principi di trasparenza per non aver richiamato in tale atto le tre delibere della Sezione regionale che avevano accertato il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità, ha invitato l'Ente ad adottare le opportune misure correttive, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione delle pronunce della Sezione*". Orientamento poi confermato dalla medesima Sezione con successiva deliberazione (n. 192/2014/VSG) "*con la quale si è preso atto delle azioni intraprese da un ente per porre rimedio all'omessa indicazione nella relazione di fine mandato dei rilievi effettuati con specifica pronuncia della Sezione*"

Più recentemente sulla questione è tornata la Sezione regionale di controllo per il Lazio, evidenziando anch'essa come un comune, "*pur avendo osservato gli obblighi di stesura, pubblicazione e successivo invio alla Sezione regionale di controllo della relazione di fine mandato*", avesse tuttavia violato "*il principio di trasparenza previsto dal citato art. 4, atteso che non ha richiamato in tale atto la delibera di questa Sezione n. 12/2021/VSG e quanto nella stessa accertato*"(deliberazione n. 95/2021/VSG)

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

Tanto premesso il Comune di Carcoforo (VC), incluso tra gli enti chiamati alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024, ha trasmesso alla Sezione, il 5 aprile 2024, la relazione di fine mandato

sottoscritta dal Sindaco, certificata dall'organo di revisione e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nei termini di legge.

Tuttavia, nella parte IV della relazione, riguardante l'indicazione di possibili rilievi della Corte dei conti, non sono stati richiamati, per il periodo di riferimento (2019-2024), due pronunciamenti collegiali da cui l'ente è stato interessato nelle annualità 2020 e 2021 e precisamente:

- la deliberazione, n. 108/2020/PRSE del 09-10-2020 con cui la Sezione ha accertato, con riferimento al rendiconto 2018, un significativo e reiterato ricorso dell'ente all'anticipazione di tesoreria nel triennio 2016-2018; la violazione del limite di spesa per il personale di cui all'art.1, comma 562 della legge n. 296 del 2006; un FCDE non adeguatamente stimato con necessità di rideterminare i fondi accantonati nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e conseguente necessità di rettificare il risultato di amministrazione del suddetto esercizio; la mancata allegazione al Rendiconto 2018 della nota informativa asseverata, prevista dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.lgs. 23 gennaio 2011, n. 118;

- la successiva deliberazione n. 141/2021/PRSE del 19-11-2021, con cui la Sezione ha accertato, con riferimento al rendiconto 2019: l'utilizzazione continua e senza soluzione di continuità dell'anticipazione di tesoreria nel quadriennio 2016-2019; un FCDE non adeguatamente stimato con errata determinazione dell'accantonamento nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e l'errata determinazione del relativo risultato di amministrazione; una difficoltà di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento a quelle del titolo III; la mancata allegazione al Rendiconto 2019 della nota informativa asseverata, prevista dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118.

Ciò posto, dall'esame della relazione di fine mandato del Comune di Carcoforo, si evince il mancato rispetto dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 149/2011 laddove impone la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento agli "eventuali rilievi della Corte dei conti" (lett. b).

Più in dettaglio risulta completamente omessa la menzione delle due delibere collegiali contenenti i rilievi sui rendiconti 2018 e 2019 mentre gli approfondimenti istruttori sul rendiconto 2018 (estraneo al periodo di mandato 2019-2024 oggetto della relazione) sono intervenuti nel 2020 per cui le risposte sono state comunque fornite dagli organi amministrativi in carica nel periodo di mandato 2019-2024.

Il Collegio non può pertanto esimersi dal rilevare che l'Ente, pur avendo osservato gli obblighi di stesura, pubblicazione e invio alla Sezione della relazione di fine mandato, ha violato *in parte qua* il principio di trasparenza previsto dall'art. 4 del citato decreto legislativo n. 149/2011, non avendo richiamato compiutamente in tale atto le deliberazioni sopracitate. L'importanza di fornire alla comunità amministrata una corretta e completa informazione

delle criticità evidenziate dalla magistratura contabile, quale Istituto garante dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e sana gestione da parte delle amministrazioni pubbliche nell'interesse dei consociati, si rinvia anche nell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 laddove statuisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano *"tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici"*.

Il Comune di Carcoforo è, dunque, tenuto a ripristinare la regolarità amministrativo-contabile, *in parte qua*, della propria azione amministrativa, pubblicando sul proprio sito istituzionale – in ossequio alla vigente normativa – la presente delibera.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

ACCERTA

l'omissione delle informazioni richieste dall'articolo 4, comma 4, lettera b) del D. Lgs n. 49/2011, e per l'effetto

INVITA

l'amministrazione comunale ad adottare le opportune misure correttive secondo quanto descritto in parte motiva;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, all'Organo di revisione economico-finanziaria e al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi il giorno 29 maggio 2024.

Il Relatore

Dott. Massimiliano CARNIA

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **30 maggio 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE